MISURE URGENTI SULLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE

# Art. 2

## Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 25 marzo 2021, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare |
| Estremi | Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2021 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-sulla-disciplina-sanzionatoria-in-materia-di-sicurezza/art-2-clausola-di-invarianza-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it